

# COMUNE DI MAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257  
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 18 gennaio 2014

---

**OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Villareggia, Caravino, Bairo e Maglione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale.**

---

L'anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di gennaio, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. ROSSO Mirco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FERRARO Pier Giacomo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. VILETTO Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SANTIA' Gianfranco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. BOBBA Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. GIVONE Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. VILETTO Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. NICOLOTTI Luciano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. VILETTO Giacomo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. PETERLIN Cristian	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. ARANCIO Stefano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. VALLEGGI Luca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. CAUSONE Eliana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale PRESENTI/ASSENTI:	8	5

Giustificano l'assenza: -----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Carlo BOSICA, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROSSO Mirco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 18.01.2014**

**OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Villareggia, Caravino, Bairo e Maglione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale.**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Maura Vaudagna

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile Area Contabile  
F.to Maura Vaudagna

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Sindaco ;

PREMESSO che con Decreto Prefettizio n. 119 del 17.08.2012 era stato preso atto dello scioglimento, per recesso unilaterale del Comune di Casalborgone (TO), della convenzione di segreteria fra i Comuni di Casalborgone, Villareggia, Monteu da Po e Maglione, con decorrenza 01.10.2012, per cui da tale data la sede di segreteria di questo comune è vacante;

CONSIDERATO che si è pervenuto a un accordo per la stipula di una nuova Convenzione del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Villareggia, Caravino, Bairo e Maglione individuando il Comune di Villareggia come capo convenzione;

VISTO l'allegato schema di Convenzione per l'ufficio di segreteria comunale, che consta di n. 10 articoli, e ritenuto di approvarlo;

VISTI

- gli articoli n. 30 e 98 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
- l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997, che dispone che, le Convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la deliberazione n. 150 del 29/07/1999, del Consiglio di Amministrazione della disciolta Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che disciplina la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale;
- le deliberazioni n.ri 135 del 25/5/2000, n. 164 del 27/7/2000, n. 113 del 02/05/2001 e n. 270 del 06/09/2001, della disciolta Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 49, c.1° del D.lgs.n. 267 del 18.08.2000, sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole rispettivamente i Responsabili del servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- presenti 8
- votanti 8
- favorevoli 8

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente

### D E L I B E R A

Di approvare la narrativa, e, per l'effetto:

- di approvare lo schema della Convenzione con i Comuni di Caravino, Bairo e Maglione , relativa allo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, nel testo che consta di n. 10 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Sindaco alla stipula della presente Convenzione;
- di dare atto che la sede convenzionata prenderà avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato e avrà validità per un periodo di anni 1 (uno);
- di dare altresì atto che la Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Villareggia, Caravino, Bairo e Maglione dovrà essere inviata, a norma dell'art. 10 d.P.R. 4.12.1997, n. 465, al Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte, per gli adempimenti di competenza.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
Comune capo convenzione	18.000,00	1.01.02.05/1 Segreteria – trasferimenti al comune capo convenzione	2

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Maura Vaudagna

**CONVENZIONE  
TRA I COMUNI DI VILLAREGGIA, CARAVINO, BAIRO E MAGLIONE  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA  
COMUNALE**

*(ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e articolo 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465)*

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede residenziale del municipio di \_\_\_\_\_

**TRA**

- il **Comune di VILLAREGGIA (TO)** C.F. 01454620012 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Mario DEBERNARDI il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente suddetto;
  
- il **Comune di CARAVINO (TO)** C.F. 84003450016 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Antonio BOCCHIETTI il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente suddetto;
  
- il **Comune di BAIRO (TO)** C.F.83501730010 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Albana BERTODATTO la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente suddetto;
  
- il **Comune di MAGLIONE (TO)** C.F. 01956170011 (classe 4<sup>^</sup>) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Mirco ROSSO il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente suddetto,  
si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO**

1. Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
2. Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare Convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
3. Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le Convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

4. Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale;
5. Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
6. Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita un'interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
7. Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
8. Che con delibera consiliare del Comune di VILLAREGGIA n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
9. che con delibera consiliare del Comune di CARAVINO n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
10. che con delibera consiliare del Comune di BAIRO n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato C);
11. che con delibera consiliare del Comune di MAGLIONE n. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato D);

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Con la presente scrittura redatta in quadruplo originale e da registrarsi in caso d'uso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Villareggia (Classe 4<sup>^</sup>), di Caravino, (Classe 4<sup>^</sup>), di Bairo (Classe 4<sup>^</sup>) e di Maglione (Classe 4<sup>^</sup>) della Provincia di Torino, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa e potendosi avvalere di un funzionario di particolare professionalità.

La presente convenzione appartiene alla classe 3<sup>^</sup> (popolazione superiore a 3.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

#### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di **VILLAREGGIA**, nel quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segretario Comunale convenzionato.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno).

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente per uno dei seguenti motivi:

- a) Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione che sia interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione;
- b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per assunzione di un altro incarico del Segretario Comunale titolare. Ciascun Comune potrà deliberare la risoluzione anticipata della convenzione entro 60 giorni dall'avvenuta vacanza, notificando la decisione agli altri;
- c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atti deliberativi consiliari, adottati dai rispettivi Consigli Comunali.
- d) Recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

### **ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune Capo Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni. In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della Convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della Convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune Capo Convenzione.

### **ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune Capo Convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

Il Segretario Comunale assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro nei Comuni convenzionati, d'intesa con i Sindaci, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare (art. 19 del CCNL), tenendo conto, per quanto possibile, del riparto percentuale di divisione della spesa per il Segretario.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione provvederà, sentita e con l'accordo dell'ex Agenzia per la gestione dell'Albo alle sostituzioni del Segretario. Egli autorizzerà il Segretario Comunale per lo svolgimento di eventuali incarichi o attività extra-ufficio che non pregiudichino l'ordinario servizio.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune Capo Convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale (maggiorazione dell'indennità di posizione, risultato, diritti di segreteria, ecc). Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, saranno ripartite di massima tenendo conto delle modalità di cui al successivo articolo, salvo che si tratti di corsi che rispondano nei fini a caratteristiche specifiche del singolo Comune.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto annualmente, per accedere ai Comuni convenzionati di Caravino, Bairo e Maglione il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dalle specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per realizzare economie di spesa e consentire la necessaria flessibilità ed efficacia nell'espletamento del servizio.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno direttamente a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Caravino, Bairo e Maglione.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Caravino, Bairo e Maglione, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267.

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) **36,12%** a carico del Comune di **Villareggia** ;
- b) **19,44%** a carico del Comune di **Caravino**;
- c) **22,22%** a carico del Comune di **Bairo**;
- c) **22,22%** a carico del Comune di **Maglione**.

Il Comune sede di Convenzione comunicherà agli altri Comuni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. Gli altri Comuni provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. Il Capo Convenzione potrà richiedere all'occorrenza un'anticipazione del 50% del consuntivo anno precedente ad inizio esercizio, salvo conguaglio finale.

Convenzione potrà richiedere all'occorrenza un'anticipazione del 50% del consuntivo anno precedente ad inizio esercizio, salvo conguaglio finale.

#### **ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della Sede convenzionata, le funzioni di Segretario verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia e nominato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, che provvede, in accordo con gli altri Sindaci.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i quattro Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui al precedente art. 8.

#### **ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – NORMA DI CHIUSURA**

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno – ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte, nonché infine alle norme contenute nel vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Villareggia, Caravino, Bairo e Maglione, verrà inviata, a norma dell'art. 10 D.P.R. 4.12.1997, n. 465, al Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di VILLAREGGIA  
Mario DEBERNARDI

Il Sindaco del Comune di CARAVINO  
Antonio BOCCHIETTI

Il Sindaco del Comune di BAIRO  
Albana BERTODATTO

Il Sindaco del Comune di MAGLIONE  
Mirco ROSSO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Pier Giacomo FERRARO

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Mirco ROSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Carlo BOSICA

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000)

N. 18 Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21 GEN. 2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 21 GEN. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Carlo BOSICA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 21 GEN. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Li 21 GEN. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

